



Spett.li
Sig. Gian Andrea Ugolini
c/o Francesco Tanferna - Dottore Forestale
PEC: f.tanferna@epap.conafpec.it

e, p.c. **COMUNE DI PESARO - Servizio Manutenzioni e Viabilità**
PEC: comune.pesaro@emarche.it

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI PESARO URBINO
PEC: fpu43289@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Art. 5 D.P.R. 357/1997 - DGR 23/2015 - DGR 1661/2020 - Art. 24 Regolamento del Parco.
Lavori di abbattimento di piante arboree su una scarpata soggetta ad evento franoso in
Comune di Pesaro (Foglio 18 Particelle 750, 817, 866).
Ditta: UGOLINI GIAN ANDREA (C.F. GLNGND59P29G479K).
RILASCIO PARERE POSITIVO DI SCREENING DI INCIDENZA e NULLA OSTA ALL'ABBATTIMENTO.

Si fa riferimento alla nota PEC del 28/01/2025, con la quale il Dott. For. Francesco Tanferna, per conto del sig. Gian Andrea Ugolini, ha chiesto all'Ente Parco il rilascio dei provvedimenti di competenza in merito all'abbattimento di n. 8 Pini d'Aleppo e di n. 1 Roverella a rischio di ribaltamento e caduta. Al riguardo:

Preso atto, in base alla relazione botanico vegetazionale:

- che le piante oggetto di taglio "... *radicano in filare a lato di un viale di accesso di un'abitazione privata e si trovano sopra una scarpata che costeggia la strada pubblica denominata strada San Bartolo*";
- "... *che la frana ha provocato uno scivolamento traslativo verso valle con trasporto di materiale e con conseguente arretramento della scarpata. Questo arretramento ha determinato perdita di materiale mettendo alla luce una parte dell'apparato radicale, che risulta essere asimmetrico; sono evidenti i pistoncini radicali a valle e le radici laterali, si notano anche rotture delle radici probabilmente provocate dall'evento franoso. L'arretramento della scarpata è giunto fino al colletto delle piante. Lo scivolamento solitamente avviene su terreni in pendenza lungo una soluzione di continuità provocando erosione del piede e formazione di una nicchia di distacco a monte. L'erosione determina instabilità dell'albero che perde l'appoggio e viene trascinato a valle in modo repentino, in questa circostanza le radici non sono in grado di trattenere il peso dell'albero e del terreno sovrastante. Inoltre il cedimento potrebbe avvenire anche per rottura del pistone radicale in compressione che si ripiega su se stesso e la formazione della nicchia di distacco a monte e la rottura delle radici a trazione*";
- "*Vista l'ubicazione delle piante, visti i potenziali bersagli cioè automobilisti, ciclisti e pedoni (che frequentano costantemente la strada del San Bartolo sottostante) il rischio di un eventuale cedimento e caduta degli alberi è da ritenersi non tollerabile pertanto vanno abbattuti. Tale parere trova riscontro anche da quanto risulta dal verbale di sopralluogo effettuato in data 25 novembre 2024 (prot. 2024U0006461) dai tecnici di ASPES*".

Dato atto che i lavori previsti consistono pertanto nel taglio di n. 8 Pini d'Aleppo e di n. 1 pianta di Roverella, specie tutelate dall'art. 20 della L.R. 6/2005, i cui parametri dimensionali sono riportati nel seguente prospetto:

	Pino 1	Pino 2	Pino 3	Pino 4	Pino 5	Pino 6	Pino 7	Pino 8	Roverella
Diametro cm (1,30 m)	58	45	48	63	45	38	51	39	35
Altezza m	15	15	15	15	15	15	15	15	10

Evidenziato che il luogo di intervento si localizza in corrispondenza dei terreni catastalmente censiti al Foglio 18 Particelle 750, 817, 866 del Comune di Pesaro, in zona DE del Piano del Parco, all'interno della ZPS "*Colle San Bartolo e Litorale Pesarese*".

Precisato pertanto che l'intervento proposto è soggetto ai seguenti provvedimenti dell'Ente Parco:

- Valutazione di Incidenza di cui al DPR 357/1997 - DGR 1661/2020;
- Nulla osta al taglio della pianta di Roverella di cui all'art. 24 comma 4 del Regolamento del Parco.

Visto il format di screening per la valutazione di incidenza, redatto dal Dottore Forestale Francesco Tanferna.

Richiamata la seguente principale normativa in materia di Rete Natura 2000:

- il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii";
- il Capo III della L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, il quale disciplina le procedure per l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);
- la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 concernente l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria, come modificate con D.G.R. 1036/2009;
- la D.G.R. 661 del 27/06/2016 di approvazione delle misure di conservazione del SIC "Colle San Bartolo";
- la D.G.R. n. 1661 del 30/12/2020 ad oggetto "Intesa Stato-Regioni-Province autonome 28 novembre 2019. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007. Adozione delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza quale recepimento delle Linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015".

Tenuto conto che l'intervento previsto non modificherà gli obiettivi di conservazione della ZPS e non avrà effetti negativi sull'integrità della stessa in quanto:

- dalla consultazione della cartografia degli habitat redatta dall'Università Politecnica delle Marche, l'ambito d'intervento non è interessato dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
- non presenta per localizzazione, estensione e tipologia di lavori, caratteristiche tali da comportare un impatto diretto o indiretto nei confronti delle specie tutelate e dei relativi habitat di specie;

Ritenuto l'intervento compatibile con le misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e con la D.G.R. 1471/2008.

Riscontrata, inoltre, la conformità dei lavori proposti con il Piano ed il Regolamento dell'Ente Parco.

Ritenuto opportuno, in relazione all'intervento richiesto e alle motivazioni addotte dal richiedente, assentirne la sua esecuzione al fine di ripristinare condizioni di sicurezza allo stato dei luoghi, con la precisazione che il taglio di piante ad alto fusto tutelate dall'art. 20 della L.R. 6/2005 dovrà essere autorizzato da ASPES SPA.

Questo Ente Parco, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra vincolistica,

D I S P O N E

Di **rilasciare** screening di Incidenza positivo, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e della D.R.G. 1661/2020 in merito ai "Lavori di abbattimento di piante arboree su una scarpata soggetta ad evento franoso lungo strada del San Bartolo in Comune di Pesaro (Foglio 18 Particelle 750, 817, 866). Ditta: UGOLINI GIAN ANDREA (C.F. GLNGND59P29G479K).

Di **rilasciare** ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Regolamento del Parco, il nulla osta al taglio della pianta di Roverella come identificata nella premessa narrativa del presente atto.

Di **precisare** che il taglio di tutte le piante in oggetto (n. 8 Pini d'Aleppo e n. 1 Roverella), essendo specie tutelate dall'art. 20 della L.R. 6/2005, dovrà essere previamente autorizzato da ASPES SPA.

Di **stabilire** che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla normativa sopra richiamata e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti.

Di **dare atto** che responsabile dell'istruttoria è l'Ente Parco e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo stesso Ente.

Di **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Pesaro, alla ditta richiedente e, per quanto di rispettiva competenza, al Gruppo Carabinieri Forestale - Comando Provinciale di Pesaro e Urbino. L'originale del provvedimento è conservato agli atti dell'Ente Parco.

Di **rappresentare** che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente Parco.

IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini

E n t e P a r c o N a t u r a l e M o n t e S a n B a r t o l o

Sede Viale Varsavia s.n.c. 61121 Pesaro
tel. 0721.400858 - 0721.268426
e.mail: amministrativo@parcosanbartolo.it
comunicazione@parcosanbartolo.it
c.f. 92019510418